



Allegato A) alla delibera di C.C. n. 002 del 30.01.2006

REGOLAMENTO COMUNE PER DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI E LA SOCIETÀ CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIETARIO

Art.1

Competenze del Consiglio Comunale

1. Spetta al Consiglio Comunale:
 - a) concorrere a determinare, in misura proporzionale al possesso azionario, gli indirizzi da osservare da parte della Società CIIP SpA (di seguito, in breve, Società);
 - b) in ordine ai Servizi diversi dal Servizio Idrico Integrato:
 - affidare nuovi servizi o attività alla Società e revocare l'affidamento di servizi o attività già affidati alla Società stessa;
 - concorrere a determinare nella misura suddetta, gli indirizzi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi svolti dalla Società;
 - c) dismettere le partecipazioni, di qualsiasi importo, detenute dal Comune nella Società ed acquisirne di nuove anche attraverso l'eventuale esercizio dei diritti di opzione e di prelazione;
 - d) deliberare sulla richiesta di convocazione dell'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. e dell'art. 24, comma 6 dello statuto sociale.

Art.2

Diritti dell'azionista

1. I diritti dell'azionista nelle Assemblee della Società sono esercitati dal Sindaco senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 4.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza del Comune nelle assemblee della Società ad altra persona di sua fiducia.
3. La delega può essere conferita a tempo indeterminato, salvo revoca, fermo restando l'obbligo del conferimento per iscritto ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e dell'art. 2372 cod. civ..
4. Alla persona delegata dal Sindaco a rappresentare il Comune nelle Assemblee della Società si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per il Sindaco.

Art.3

Autorizzazioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale autorizza il Sindaco ad esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 2441 cod. civ., il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., il diritto di prelazione di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale nonché a stipulare patti parasociali con gli altri soci e il contratto di servizio con la Società.

Art.4

Esercizio del diritto di voto

1. Il Sindaco ha la facoltà di richiedere che il Consiglio Comunale formuli gli indirizzi sul voto del Comune che dovrà esprimere nelle assemblee delle società, salvaguardando sempre e in ogni caso gli obblighi di legge e assicurando contemporaneamente l'esercizio del "Controllo Analogo" necessario per l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato.
Il Consiglio Comunale adotta comunque sempre proprie deliberazioni in merito a:





- a) gli aumenti del capitale sociale;
- b) la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
- c) l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 9, c. 3, dello Statuto Sociale;
- d) le autorizzazioni agli amministratori ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale;
- e) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- f) la trasformazione, lo scioglimento anticipato e la proroga della Società;
- g) ogni altra modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, con esclusione di quelle che, ai sensi dell'art. 2365, c. 2, cod. civ., sono dallo Statuto delegate agli amministratori della Società.”;

1

Art.5

Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, allorché perviene al Comune l'avviso di cui all'art. 24, c. 3, dello Statuto Sociale, è convocato senza indugio dal presidente del Consiglio Comunale stesso, per i fini di cui all'art. 4.

1. Lo schema dell'atto del consiglio di amministrazione della Società con gli eventuali documenti ad esso allegati devono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui sussistano impellenti ed inderogabili necessità della Società, che rendono impossibile, per i fini di cui all'art. 4, convocare tempestivamente il Consiglio Comunale, il Sindaco può partecipare alle assemblee della Società senza preventivamente acquisire gli indirizzi del Consiglio Comunale stesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, c. 1..

Art.6

Comunicazioni del Sindaco e diritti dei consiglieri

1. Il Sindaco riferisce, nella prima adunanza utile, al Consiglio Comunale sulle deliberazioni delle Assemblee della Società aventi gli oggetti indicati nell'art. 4 e nell'art. 5, c. 3.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dalla Società copia delle deliberazioni di cui al c. 1 nonché tutte le notizie e le informazioni in possesso della Società stessa, che riguardino lo svolgimento dei servizi ad essa affidati nell'ambito del territorio comunale e che siano utili all'espletamento del loro mandato.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili le richieste dei consiglieri comunali di accesso ai documenti della Società che siano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Società stessa.

Art.7

Obbligo della Società

1. La Società è obbligata a segnalare immediatamente al Comune ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate o che intende adottare per porvi rimedio.
2. E' in facoltà del Comune indire riunioni, anche urgenti, con la Società, che è tenuta a parteciparvi con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, in merito ai problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti i servizi gestiti dalla Società stessa nell'ambito del territorio comunale.

Art.8

Comunicazioni della Società

1. La Società presenta, entro il 31 Marzo di ciascun anno, al Consiglio Comunale un rapporto sul proprio assetto organizzativo, anche con riferimento alle Società controllate, collegate o alle quali comunque partecipi, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti.

¹ Modificato con delibera di consiglio comunale n. 45 del 28 giugno 2007

